

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Giovanbattista Greco

Census

**Profili storico-giuridici
delle attività di censimento a Roma**



G. Giappichelli Editore

PREMESSE E FINALITÀ DELLA RICERCA

La disponibilità di informazioni affidabili rispetto alle dimensioni e alla consistenza qualitativa della popolazione sembra ormai atteggiarsi a presupposto irrinunciabile per il funzionamento degli Stati e delle Organizzazioni a cui questi partecipano.

Nonostante la paventata obsolescenza dello strumento¹, la persistente preoccupazione della comunità internazionale che le operazioni di censimento si svolgano secondo parametri il più possibile uniformi e di comprovata

¹ Tale è, ad esempio, l'opinione di D. COLEMAN, *The Twilight of the Census*, in *Population and Development Review*, 38, 2012, 334 ss., il quale, con riferimento ai Paesi maggiormente avanzati, segnala l'avvio di un processo di transizione dall'implementazione di procedure di censo alla tenuta di registri permanenti. Il ricorso a nuovi strumenti risponderebbe all'esigenza, avvertita dalle autorità, di disporre di dati aggiornati con periodicità meno ampie di quelle pluriennali proprie dei censimenti convenzionali, in ragione dei sempre più rapidi mutamenti subiti dal corpo sociale per effetto dei fenomeni di migrazione interni ed esterni agli Stati. Nondimeno, il bisogno di approcci innovativi è ricondotto anche alla crescente diffidenza dell'opinione pubblica verso la raccolta di informazioni promossa da soggetti statali, aggravata dal tendenziale disinteresse che una parte della politica manifesterebbe nei confronti delle rilevazioni statistiche, ignorandole in sede di definizione delle proprie linee di intervento. Il ricorso a sistemi di acquisizione e catalogazione di dati alternativi a quelli tradizionali genera, tuttavia, esigenze di coordinamento tra enti, problemi di accentramento dei flussi e un bisogno di protezione dei dati che dovrebbero indurre ad un prudente apprezzamento dei costi e benefici che vi si ricollegano. In argomento, cfr. J. DYGASZEWICZ, *Transition from traditional census to combined and registers based census*, in *Statistical Journal of the IAOS*, 36, 2020, 165 ss.

affidabilità testimonia come la raccolta di dati demografici e di natura patrimoniale costituisca pur sempre un'attività dal forte impatto strategico.

Il 24 luglio 2013, su raccomandazione della Commissione Statistica, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite è pervenuto ad approvare la risoluzione 2013/21², dedicata alla definizione dei principi fondamentali a cui deve ispirarsi la predisposizione di statistiche ufficiali.

Nei dieci punti in cui si articola il documento, i soggetti coinvolti nelle operazioni di censo sono incoraggiati a raccogliere e mettere a disposizione del pubblico i dati secondo un criterio di imparzialità³; le loro condotte devono conformarsi ai precetti dell'etica professionale; i risultati vanno divulgati nel rispetto di *standard* di scientificità⁴. L'individuazione di fonti affidabili e la riservatezza delle informazioni raccolte sono elevate a priorità⁵, men-

² E/RES/2013/21.

³ «*Principle 1. Official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society, serving the Government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honour citizens' entitlement to public information*».

⁴ «*Principle 2. To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly professional considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and procedures for the collection, processing, storage and presentation of statistical data*». «*Principle 3. To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information according to scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics*».

⁵ «*Principle 5. Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality,*

tre viene incoraggiata un'ampia divulgazione delle regole di implementazione delle procedure⁶ e la promozione di forme di cooperazione multilaterale tra agenzie statistiche, nella prospettiva di migliorare la coerenza ed efficienza dei processi⁷.

Queste indicazioni sono state fatte proprie dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione n. 68/261 del 29 gennaio 2014⁸, nel cui primo 'considerato' viene segnalata l'esistenza di una stretta correlazione tra la qualità dei dati statistici a disposizione del decisore politico e la possibilità che questi si orienti in modo consapevole rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza oltre che per il progresso degli scambi commerciali e la circolazione dei saperi, in un mondo in cui i popoli sono sempre più interconnessi.

Nell'ambito della stessa linea di intervento, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si trova impegnata a fornire assistenza tecnica ai propri Membri attraverso la divulgazione di buone prassi e direttive, destinate a tradurre sul piano operativo le formulazioni di principio.

Nella direzione considerata si colloca la pubblicazione dell'*Handbook on the Management of Population and Housing Censuses*⁹, la cui seconda revisione risale all'anno 2021. Il *vademecum*, nel definire il proprio oggetto, identi-

timeliness, costs and the burden on respondents». «Principle 6. Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes».

⁶ «Principle 7. The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public».

⁷ «Principle 8. Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system».

⁸ A/RES/68/261.

⁹ ST/ESA/STAT/SER.F/83/Rev.2.

fica il censimento come «*the total process of collecting, compiling, evaluating, analysing and publishing or otherwise disseminating demographic, economic and social data at the smallest geographical level appropriate pertaining, at a specified time, to all persons in a country or in a well-delimited part of a country*»¹⁰.

Iniziative analoghe si sono registrate a livello continentale.

Con riferimento all'Unione Europea, le procedure di censimento sono repute parte essenziale del processo di integrazione politica.

Alla loro disciplina ha provveduto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008¹¹ relativo al censimento della popolazione e delle abitazioni, le cui previsioni sono state opportunamente integrate dai Regolamenti di esecuzione nn. 2010/1151¹², 2017/543¹³, 2017/712¹⁴ e 2017/881¹⁵.

Le «caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni»: sono individuate, per via normativa, nell'enumerazione individuale, nella simultaneità, nell'universalità delle operazioni in un territorio definito, nella disponibilità di dati per piccole aree e nella periodicità definita¹⁶.

L'Unione Europea richiede agli Stati Membri di tra-

¹⁰ United Nations, *Handbook on the Management of Population and Housing Censuses*, New York, 2021, 1. La definizione è estrapolata, a sua volta, dai *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3* (ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3).

¹¹ In G.U.U.E. L 218/14 del 13 agosto 2008.

¹² In G.U.U.E. L 324/1 del 9 dicembre 2010.

¹³ In G.U.U.E. L 78/13 del 23 marzo 2017.

¹⁴ In G.U.U.E. L 105/1 del 21 aprile 2017.

¹⁵ In G.U.U.E. L 135/6 del 24 maggio 2017.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 763/2008, art. 2, comma 1, lett. i).

smettere resoconti aggiornati relativi alla popolazione e alle abitazioni con cadenza decennale¹⁷. Le fonti di dati di cui le autorità nazionali possono validamente servirsi sono determinate da apposite previsioni¹⁸. La qualità delle informazioni destinate all'elaborazione deve essere valutata in base alla loro pertinenza, accuratezza, tempestività, accessibilità, comparabilità e coerenza¹⁹.

Il censimento è quindi un'operazione di singolare complessità, per il considerevole numero di attività materiali e intellettuali che vi sono coinvolte e la mutevole dimensione associata ai fenomeni osservati.

L'assillo della disciplina di settore verso rilevazioni sempre più obiettive ed imparziali induce a chiedersi se lo strumento in questione, prima ancora dei risultati che è capace di generare, sia algido patrimonio delle scienze statistiche o possa meritare un'attenzione costante anche da parte dei cultori delle scienze umane, *in primis* del diritto, per l'attitudine a dialogare con i caratteri ed i formanti che sono propri di una data società organizzata²⁰.

Nelle pagine seguenti si tenterà di dare risposta a questo interrogativo analizzando i principali sviluppi registrati dalle attività censimento nell'esperienza giuridica di Roma antica che, grazie alla sua considerevole estensione, consente di osservare il modo di atteggiarsi dei fenomeni lungo il corso di circa quattordici secoli.

Per assicurare una certa linearità all'esposizione, l'at-

¹⁷ Regolamento (CE) n. 763/2008, art. 5, comma 1.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 763/2008, art. 4.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 763/2008, art. 6, comma 1.

²⁰ Sull'opportunità di calare il diritto romano nel contesto del confronto interdisciplinare, anzitutto con le altre scienze umane, cfr. ad es. L. DE GIOVANNI, *Il diritto romano nella crisi del diritto*, in I. BIROCCHI, M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, 242 ss.

tenzione si appunterà sulle ricognizioni della popolazione aventi carattere tendenzialmente generale, con esclusione di quelle dirette all'acquisizione di dati per finalità circoscritte, come la distribuzione di generi alimentari a condizione di favore o la ripartizione di oneri manutentivi relativi a specifici beni. Rispetto a tali realtà, la limitatezza degli scopi perseguiti non sembra poter consegnare elementi decisivi alla valutazione del fenomeno del censimento nel suo complesso.

Parimenti estraneo all'indagine sarà il profilo della conservazione dei dati e della costituzione di registri, le cui ricadute sulla conoscibilità e prova degli *status* personali e delle situazioni dominicali sono tanto vaste da essere state riguardate da tempo da ricerche apposite²¹.

²¹ Così D. 22.3.10. Sullo *status quaestionis*, cfr. F.W. KELSEY, *A Waxed table of the year 128 AD*, in *Transactions of the American Philological Association*, 54, 1923, 187 ss.; R.L.V. CAGNAT, *Extraits de naissance égyptiens*, in *Journal des Savants*, 1927, 193 ss.; H.A. SANDERS, *The birth certificate of a Roman citizen*, in *Classical Philology*, 22, 1927, 409 ss.; M. GUÉRAUD, *Tablette 29807 et tablette 29812*, in *Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale*, 27, 1927, 118 ss.; H. SANDERS, *A birth certificate of the year 145 AD*, in *American Journal of Archaeology*, 32, 1928, 309 ss.; ID., *The Kalendarium again*, in *Classical Philology*, 23, 1928, 250 ss.; É. CUQ, *Les lois d'Auguste sur les déclarations de naissance*, in *Mélanges Fournier*, Paris, 1929, 119 ss.; R.L.V. CAGNAT, *Deux nouveaux certificats de naissance égyptiens*, in *Journal des Savants*, 1929, 74 ss.; H.J. SCHELTEMA, *'Professio liberorum natorum'*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 14, 1935, 86 ss.; H. SANDERS, *A birth-certificate of 138 AD*, in *Aegyptus*, 17, 1937, 223 ss.; H.I. BELL, *A Latin registration of birth*, in *The Journal of Roman Studies*, 27, 1937, 30 ss.; P. PESCANI, *Osservazioni su alcune sigle ricorrenti nelle 'professiones liberorum'*, in *Aegyptus*, 1941, 129 ss.; F. SCHULZ, *Roman register of birth and birth certificates*, in *The Journal of Roman Studies*, 32-33, 1942, 78 ss.; O. MONTEVECCHI, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano*, V. *Le denunce di morte*, in *Aegyptus*, 26, 1946, 111 ss.; ID., *Ricerche di sociologia nei documenti*

La più recente impostazione degli studi romanistici, nel tentativo di proporre alternative all'opera di ricostruzione dogmatica degli istituti di matrice pandettistica, ha privato di immediatezza il dialogo tra romanisti e studiosi del diritto vigente. Per questi ultimi è divenuto meno agevole relazionarsi con i giusantichisti continuando a considerarli alla stregua di custodi di una tradizione in grado di esercitare un'incidenza diretta sull'orizzonte degli studi contemporanei²².

dell'Egitto greco-romano, VI. *Denunce di nascita*, in *Aegyptus*, 27, 1947, 3 ss.; ID., *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano*, VII. *Certificati di nascita di cittadini romani*, in *Aegyptus*, 28, 1948, 129 ss.; E. WEISS, 'Professio' und 'testatio' nach der 'Lex Aelia Sentia' und der 'Lex Papia Poppaea', in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 51-52, 1948, 316 ss.; F. LANFRANCHI, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Bologna, 1951; J.-PH. LÉVY, *Les actes d'état civil des romains*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 30, 1952, 449 ss.; F. LANFRANCHI, *Prime considerazioni sull'impugnativa di paternità in diritto romano*, in *Studi Volterra*, IV, Milano, 1971, 105 ss.; C.A. NELSON, *Status Declarations in Roman Egypt*, Amsterdam, 1979; C. TERRENI, *P. Mich. III, 169: il mistero di Sempronia Gemella*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 62, 1996, 573 ss.; G. GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité*, 113, 2001-2002, 675 ss.; F. FASOLINO, *Il sistema delle pubblicità nel diritto romano*, Salerno, 2003; G. PURPURA, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, 49, 2004, 149 ss.; F. FASOLINO, *La pubblicità legale nel diritto romano*, I. *La pubblicità immobiliare*, Salerno, 2008; ID., *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 1, 2008, 1 ss.; ID., *La pubblicità legale nel diritto romano*, II. *La pubblicità persoe*, Salerno, 2012; ID., *Forme di pubblicità degli atti di alienazione nel tardo antico: dall'intervento dei vicini all'insinuatio apud acta*, in G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI (a cura di), *Disciplina degli atti negoziali 'inter vivos' nelle fonti di IV-VII sec. in Occidente*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 131 ss.

²² Sul punto v. G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Con-*

Un simile rapporto si fondava sull'impressione di una diffusa continuità tra teorizzazioni antiche e moderne, talora di una loro perfetta sovrapposibilità²³.

Questa visione appare lontana, in termini concettuali prima ancora che temporali, dagli orizzonti di interesse che la disciplina conosce attualmente.

L'odierna prospettiva degli studi muove dalla consapevolezza che i contenuti del diritto e il suo modo di essere percepito abbiano conosciuto mutamenti significativi e soluzioni di continuità non solo dopo il tramonto dell'esperienza giuridica romana ma anche nel corso della stessa²⁴.

Quale corollario di una simile impostazione, hanno preso vigore numerose riserve rispetto alla possibilità di continuare ad interpretare e descrivere il diritto romano attraverso l'impiego di nozioni familiari soltanto all'osservatore contemporaneo. Può dirsi ormai unanime la convinzione che, nel contesto del *ius Romanorum*, concetti centrali nella riflessione recente – quali 'ordinamento giu-

tinuità e discontinuità nelle figure giuridiche, Bologna, 2010, 16 ss.; P. GARBARINO, *Diritto romano, comparazione giuridica, interdisciplinarietà*, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, Torino, 2013, 63 ss. ed *ivi* l'ulteriore bibliografia.

²³ G. PUGLIESE, *Intervento*, in *Il Diritto romano nella formazione del giurista oggi. Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma*, Milano, 1989, 231.

²⁴ Si proceduto così ad isolare un 'diritto romano dei Romani', altrimenti definibile come 'diritto romano puro', operante dalla fondazione dell'*Urbs* alla morte di Giustiniano; una 'tradizione romanistica' relativa alla ricezione del *Corpus Iuris Civilis* in età medievale e moderna; un 'diritto comune europeo', quale sinonimo del patrimonio di norme ed istituti di matrice romanistica ancora patrimonio comune degli ordinamenti del continente europeo; una 'Pandettistica' e, infine, una 'giusromanistica', quest'ultima integrata dallo studio del puro diritto romano (R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, 456 ss.).

ridico', 'stato-istituzione', 'stato-persona', 'diritto pubblico', 'diritto privato' – possano trovare applicazione solo in chiave orientativa, evitando ingenuie sovrapposizioni alla realtà che si vuole osservare²⁵.

Malgrado ciò, «il diritto romano, se correttamente inteso nei suoi contenuti concettuali (innervati nel contesto storico di loro emersione), è un formidabile strumento di critica delle categorie giuridiche attuali e delle loro pregiudiziali ideologiche»²⁶. In questi termini, lo studio storico del diritto può utilemente mettere a disposizione le proprie acquisizioni non solo ai giuristi del presente ma a tutti coloro che aspirano a farsi interpreti della contemporaneità.

Perché lo sforzo conoscitivo del passato possa avere un qualche pregio è indispensabile che prudenza e consapevolezza storica orientino l'approccio ai dati ricavabili dalle fonti, da maneggiare senza la pretesa di astrarre regole e concetti da proporre *sic et simpliciter* per la disciplina dell'esistente.

In questo modo, attingendo alle testimonianze antiche, si potranno ricostruire i tratti di un significativo precedente di quelle che sono le odierne operazioni di ricognizione della popolazione, al fine di accrescere la consapevolezza dei limiti e delle potenzialità che lo strumento del censimento risulta in grado di esprimere, coordinandosi con lo spirito e le istanze di ciascuna epoca.

Verso tale obiettivo si muoverà fornendo uno sguardo d'insieme del fenomeno che, ferma l'analisi delle singole funzioni che gli furono proprie, dia conto delle loro reciproche interrelazioni.

²⁵ P. CERAMI, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino, 1996, 10 ss.

²⁶ R. CARDILLI, *Lo studio del diritto romano e i fondamenti del diritto europeo*, in G. SANTUCCI, P. FERRETTI, S. DI MARIA (a cura di), *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Trieste, 2019, 59.

Procedendo nella direzione indicata, non si potrà trascurare che la giurisprudenza romana, a cui si riconosce unanimemente il merito di aver posto le basi per una 'scienza del diritto', si è dedicata quasi esclusivamente allo studio del diritto privato e comunque a temi lontani da quelli presi in considerazione nella presente trattazione: «*Ius* è per antonomasia il diritto privato, tendente a realizzare la giustizia e l'equità nei casi concreti presentati dalla vita quotidiana»²⁷.

L'incidenza quantitativa e qualitativa che le fonti atecniche esercitano nella ricostruzione dell'evoluzione plurisecolare vissuta dalle strutture organizzative di Roma non impedisce di rinvenirvi un deposito di prassi e soluzioni normative in grado di accrescere la conoscenza delle pratiche di nostro interesse più di quanto possano fare altre esperienze antiche e moderne.

²⁷ A. METRO, *L'esperienza giuridica romana ed il diritto pubblico moderno*, in *Revista Gallega de Administración Pública*, 40, julio-diciembre 2010, 313.

Capitolo Primo

IL '*CENSUS*' NELL'INDAGINE STORICA

Allo studio del censimento nell'esperienza giuridica romana hanno rivolto la loro attenzione, con sufficiente costanza, tanto la storiografia *tout court* quanto la giusromanistica.

La produzione scientifica consolidatasi a partire dalla metà del XIX secolo appare discretamente vasta ed assolutamente eterogenea.

Le indagini operate si caratterizzano per una varietà di prospettive che risulta coerente con la ricchezza di suggestioni che il tema è capace di consegnare. La molteplicità degli approcci seguiti nel vagliare la materia non impedisce di circoscrivere, almeno nelle loro linee essenziali, le questioni che più costantemente hanno formato oggetto di interesse.

Volendo tracciare un panorama bibliografico essenziale, vale premettere che opere monografiche specificamente dedicate al *census*, osservato nel suo complessivo svolgimento storico, risultano rare.

Tra queste, la più significativa è costituita dalla *Histoire du cens a Rome de ses origines à la fin de la République* di Georges Piéri, una tesi di dottorato a cui è stata conferita dignità di stampa sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso¹.

Il lavoro si segnala per lo sforzo di confinare in due grandi sezioni l'esposizione di una materia in sé particolarmente complessa. La prima parte è dedicata alle ipotesi sull'origine e la conformazione primitiva del censo,

¹ G. PIERI, *Histoire du cens a Rome de ses origines à la fin de la République*, Parigi, 1967.

la seconda al modo in cui le procedure furono regolamentate in età repubblicana e fino agli albori del principato.

Tra le acquisizioni più rilevanti a cui il volume perviene vi è senz'altro quella secondo la quale il *census* a Roma avrebbe costituito una creazione più recente rispetto a quanto riportato dalle fonti, in ragione della scarsa affidabilità della notizia di una sua introduzione da parte del re Servio Tullio. Nella prospettiva dello studioso francese, l'inquadramento della cittadinanza in classi censitarie sarebbe difficilmente conciliabile con lo spirito dell'ultima età monarchica e il grado di sviluppo che ci si può attendere da un'economia pre-monetaria².

Più risalente, ma dedicata in particolare ai censori, è la tesi dottorale di Maxime-Émile Chauveau, pubblicata sul finire del XIX secolo³. Le vicende di quella magistratura sono periodizzate in quattro fasi, che scandiscono l'accrescimento del ruolo e delle attribuzioni dei *censores* fino all'età presillana e la successiva decadenza imputabile al mutato quadro politico e sociale, culminata nella perdita di indipendenza e autonomia.

Al censimento rivolge la sua attenzione anche Cancelli nei suoi *Studi sui 'censores' e sull'"arbitratus' della 'lex contractus'*, con l'intento di dimostrare che le attribuzioni censorie fossero espressione di *imperium* anche quando riguardassero il *iudicium censorium de moribus*, il quale «poteva trovare il suo fondamento giuridico nel potere di *ius dictio* di questo magistrato, ossia nel suo *auspiciu maius*»⁴.

La *censura* è infine individuata come specifico oggetto

² G. PIERI, *Histoire du cens*, cit., 52 ss.

³ M.-É. CHAUVEAU, *La censure sous la république*, Vannes, 1888.

⁴ F. CANCELLI, *Studi sui 'censores' e sull'"arbitratus' della 'lex contractus'*, Milano, 1960, 96.

di analisi da Suolahti in un lavoro a carattere monografico orientato a definirne i referenti sociali, prima ancora che i compiti⁵.

Richiami più o meno cursori al censimento sono presenti nelle principali trattazioni di storia costituzionale romana. I cenni in questione ricorrono normalmente nei luoghi in cui è illustrata la figura dei censori, che ne curarono lo svolgimento durante un consistente segmento dell'età repubblicana.

Il *census* viene indicato quale atto caratteristico dei *censores* anzitutto per sostenere l'opinione che l'istituzione di quei magistrati si collocasse in linea di continuità con il quadro costituzionale esistente nella prima età repubblicana, in ragione del fatto che gli adempimenti devoluti alla loro competenza rientrassero già tra le attribuzioni di altre autorità cittadine.

Le procedure censuarie si trovano talvolta richiamate anche con l'intento di spiegare le ragioni della fortuna politica di coloro che ne avevano la responsabilità, in considerazione del fatto che, attraverso le medesime, non si realizzava la mera conta dei *cives* ma anche la loro classificazione in base a criteri quali la ricchezza e la tenuta morale, così determinando la posizione – elevata, media-

⁵ J. SUOLAHTI, *The Roman Censors: a Study on Social Structure*, Helsinki, 1963. Il non agevole inquadramento della magistratura negli schemi descrittivi per mezzo dei quali è tradizionalmente ricostruito il quadro istituzionale romano ha suscitato molteplici approfondimenti. Si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, i contributi di R.V. CRAM, *The Roman Censors*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 51, 1940, 71 ss.; A.E. ASTIN, *The Censorship of the Roman Republic: Frequency and Regularity*, in *Historia*, 31.2, 1982, 174 ss.; P. CAÑAS NAVARRO, *Aspectos jurídicos del censo romano*, in *UNED Boletín de la Facultad de Derecho*, 26, 2005, 455 ss.; A. MANZO, 'Lustratio' e divieto del 'suffectus': due aspetti sacerdotali del censore?, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, 1 ss.

na o infima – a cui ciascuno era in grado di aspirare all'interno della comunità.

Presso gli Autori scrutinati appare però incostante l'attenzione verso il *modus procedendi* a cui si conformava la ricognizione della popolazione ma le lacune sembrano agevolmente giustificabili con la natura di mera introduzione alla materia che connota molte delle pubblicazioni di cui si discute.

Nel *Disegno del Diritto Pubblico Romano* di Theodor Mommsen⁶, i tratti distintivi della *censura* vengono ricostruiti ponendo in rilievo le analogie e le differenze che questa presentava con il consolato, da cui avrebbe ereditato il compito di effettuare la ricognizione della popolazione.

Lo Studioso tedesco segnala una discontinuità tra le caratteristiche della magistratura censoria e quelle proprie di altre cariche magistratuali maggiori, richiamando, tra l'altro: la periodicità ultrannuale delle operazioni di censimento, suscettibile di influenzarne il funzionamento; l'assenza dei segni distintivi propri dell'*imperium*; la ridotta intensità dei poteri di cui era munita, insuscettibili di sorreggere l'emanazione di determinazioni che avessero valenza di direttive vincolanti⁷.

Alla censura ed al censimento opera significativi riferimenti anche Enrico Serafini ne *Il diritto pubblico romano*⁸. Pur tradendo un'ispirazione mommseniana nella propria analisi del tema, l'Accademico pisano sottolinea il passaggio da un'operazione di *census* intesa in termini propriamente materiali, la quale si esauriva «nel computo e ripartizione dei cittadini nelle tribù, cassi e centurie e

⁶ TH. MOMMSEN, *Disegno del Diritto Pubblico Romano*, trad. it. di P. Bonfante, Milano, 1864, 199 ss.

⁷ TH. MOMMSEN, *Disegno del Diritto Pubblico Romano*, cit., 203.

⁸ E. SERAFINI, *Il diritto pubblico romano*, I. *L'età regia-l'età repubblicana*, Pisa, 1896, 297 ss.

nella *recognitio equitum*»⁹, ad una sorveglianza generale sui costumi, che avrebbe sarebbe arrivata a costituire il tratto qualificante dei magistrati a cui fu affidata.

Una puntuale ricognizione delle attribuzioni dei censori, non priva di richiami alle modalità e ai contenuti delle operazioni di censimento, è sviluppata nella *Storia del diritto romano pubblico* di Emilio Costa¹⁰, dove quei magistrati sono associati a pretori ed edili, quali cariche di nuova istituzione che sarebbero state investite di competenze originariamente esercitate in maniera stabile e permanente dai consoli.

Nel suo manuale di storia giuridica romana, Bonfante¹¹ si preoccupa di inquadrare la dinamica di accrescimento del peso politico e del prestigio censorio. Decisivo in argomento sarebbe stato l'affiancamento alla *parva res* del *census*, di una serie di attribuzioni strategiche sul piano politico, costituenti parte integrante del *regimen morum*, che «in progresso di tempo ridussero in balia del nuovo magistrato l'onore, la dignità e l'esistenza giuridica del cittadino»¹².

Arangio-Ruiz, valorizza lo stretto legame esistente, sul piano temporale, tra l'elezione dei censori e la conduzione del *census*, nella misura in cui qualifica i primi come espressione di una magistratura ordinaria non permanente, destinata ad operare ad intervalli oscillanti¹³.

Longo e Scherillo contrappongono il modesto rango riservato alla censura nell'ordine delle magistrature maggiori con l'importanza politica e sociale che i Romani le

⁹ E. SERAFINI, *Il diritto pubblico romano*, cit., 299.

¹⁰ E. COSTA, *Storia del diritto romano pubblico*, Firenze, 1906, 134 ss.

¹¹ P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1909, 154 ss.

¹² P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, cit., 156.

¹³ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1940, 102 s.

attribuivano, in ragione del compito di organizzare la cittadinanza, attraverso un'opera di rilevamento statistico e di classificazione, secondo quanto poteva ritenersi maggiormente conforme all'interesse e al bene pubblico, con ampi poteri di sindacato sui costumi. I profili in questione trovano piena valorizzazione in seno al processo di trasformazioni politiche e sociali che condusse alla parificazione tra plebe e patriziato, pur residuando qualche riserva rispetto all'idea di Livio per cui i *censores* furono istituiti per consolidare le posizioni di privilegio dell'aristocrazia cittadina, assegnandole il controllo di un'ulteriore magistratura¹⁴.

Nelle *Linee di storia giuridica romana* di Kunkel è riportato solo un fugace richiamo ai censori, di cui si rammenta il compito, tra l'altro, di «controllare e tenere al corrente la lista dei cittadini, e in particolare stabilire la distribuzione di questi nelle varie classi della costituzione serviana e nelle tribù, e provvedere all'ammissione formale degli ex magistrati nel senato (*lectio senatus*) [...]»¹⁵.

Ugualmente essenziali sono i termini in cui l'argomento è preso in considerazione da Giuseppe Grosso¹⁶.

Il *Manuale di diritto pubblico romano* di Alberto Burdese indugia su poteri e facoltà dei censori, concludendo che la loro estensione sarebbe stata proporzionale alla loro capacità di rappresentare le diverse componenti della società romana. Istituita nel 443 a.C. con la specifica funzione di procedere al censimento, la censura sarebbe stata inizialmente appannaggio dei soli patrizi. Solo a partire dal 351 a.C. avrebbe conosciuto l'ingresso dei plebei, con

¹⁴ C. LONGO, G. SCHERILLO, *Storia del diritto romano. Costituzione e fonti del diritto*, Milano, 1970,

¹⁵ W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, 1973, 26 s.

¹⁶ G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965, 191.

la creazione di collegi a composizione mista. Il consolidarsi della *nobilitas* patrizio-plebea avrebbe comportato un ampliamento delle funzioni censorie, al punto da renderla «l'organo tipico di controllo della nobiltà stessa: si spiega così che la censura sia consuetudinariamente riservata a ex consoli e che agli ex censori sia riconosciuta la precedenza in senato»¹⁷.

Antonio Guarino pone l'accento sull'intima correlazione esistente tra le varie competenze censorie, osservando che il censimento dei cittadini, la scelta dei senatori e la sorveglianza sui costumi costituivano null'altro che tre aspetti del più generale incarico di *censum agere*. Di conseguenza, dopo aver fornito dettagli sul modo in cui si svolgeva il censimento, il Maestro napoletano inquadra il controllo sulla tenuta morale dei *cives* quale antecedente logico della *lectio senatus*, in corrispondenza della quale era possibile espellere dal senato i membri ritenuti indegni o impedirne loro l'accesso, pur se ne avessero titolo¹⁸.

L'esercizio del *regimen morum*, che avrebbe trovato la sua più alta espressione nella *lectio senatus*, è indicato come approdo determinante dell'ascesa politica dei censori, come pure della loro rovina, anche da Filippo Càssola e Luigi Labruna nei *Lineamenti di storia del diritto romano* pubblicati sotto la direzione di Mario Talamanca. I due Autori evidenziano il ruolo fondamentale assolto dai censori nella conservazione dell'organizzazione sociale a struttura timocratica che connotava la *res publica* romana.

Nel determinare l'evoluzione delle competenze proprie della censura, Dario Mantovani¹⁹ riconnette l'introduzione del *regimen morum disciplinaeque* al plebiscito Ovinio

¹⁷ A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1975, 67.

¹⁸ A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998, 242 ss.

¹⁹ D. MANTOVANI, *Il diritto e la costituzione in età repubblicana*, in E. GABBA ET AL., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999, 242.

e all'incarico conferito ai censori di effettuare la *lectio senatus*, fornendo motivi per dubitare che prima di allora fosse formalmente esercitata una qualche forma di sorveglianza sui buoni costumi.

La menzione del controllo sulla tenuta morale dei cittadini, quale nota prevalente della censura, ritorna nel compendio delle funzioni censorie svolto da Guido Clemente nella sua *Guida alla storia romana*²⁰. Particolare attenzione è riservata ai poteri inquirenti previsti allo scopo, la cui intensità è segnalata nel raffronto con le magistrature omologhe istituite presso le città greche.

«Garanti della virtù repubblicana», attraverso poteri che travalicavano la valutazione dei patrimoni dei cittadini sfociando nel giudizio sui loro costumi, sono infine i *censores* nell'efficace enumerazione delle loro attribuzioni articolata da Vincenti²¹.

Preziosi dettagli sulle procedure di *census* provengono senza dubbio da voci enciclopediche e di dizionari. Quella curata da Humbert per il *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*²² sembra farsi preferire come una delle trattazioni più esaustive non solo sul modo in cui le operazioni erano concretamente organizzate ma anche sulla tipologia di informazioni che costituivano oggetto di raccolta.

Gli aspetti operativi del censimento si trovano approfonditi, tra gli altri, anche da parte Claude Nicolet²³. Que-

²⁰ G. CLEMENTE, *Guida alla storia romana*, Milano, 2008, 122.

²¹ U. VINCENTI, *La costituzione di Roma antica*, Bari-Roma, 2017, 45 ss.

²² G. HUMBERT, s.v. 'Censor', in C.V. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, I.2, Parigi, 1887, 990 ss. Si vedano pure W. KUBITSCHKEK, s.v. 'Census', in A. PAULY, G. WISSOWA, W. KROLL ET AL., *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, III.2, Stuttgart, 1889, 1914 ss.

²³ C. NICOLET, *The World of the Citizen in Republican Rome*, London, 1980, *passim*.

sti consegna le proprie riflessioni in più luoghi della sua produzione e, più direttamente, nel contesto di uno studio dedicato alla posizione riservata al cittadino all'interno della comunità romana di epoca repubblicana. I connotati della figura del *civis* sono ricostruiti attraverso una verifica dei meccanismi con cui se ne otteneva il coinvolgimento nella difesa della patria, nella contribuzione fiscale, nei processi di rappresentanza e decisione politica. In questa prospettiva di studio, il *census* si vede conferito un ruolo centrale nella vita cittadina, essendo elevato a strumento regolatore dei diritti e doveri di ciascuno e, quindi, dei rapporti di forza tra i membri della comunità.

Elio Lo Cascio, in due contributi pubblicati intorno all'anno Duemila²⁴, si produce in una dettagliata ricostruzione delle procedure di censimento nel contesto romano, formulando accurate ipotesi sul modo in cui i criteri di registrazione e di enumerazione vennero ad essere progressivamente modificati in ragione delle finalità di volta in volta perseguite. Queste sono indagate nel loro reciproco relazionarsi a partire dagli esordi – in cui la tradizione voleva che la ricognizione dei *cives* facesse da ausilio alle operazioni di *dilectus* – al primo principato, quando era già stata abbandonata la pretesa di continuare a svolgere il calcolo in maniera universale e accentrata.

Simon Northwood, ricostruendo i rapporti tra censimento ed esazione del *tributum*²⁵, si sofferma sui conte-

²⁴ Il riferimento deve intendersi, tra i vari studi dell'autore, a E. LO CASCIO, *Le procedure di 'recensus' dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994*, Rome, 1997, 3 ss. e ID., *Il 'census' a Roma e la sua evoluzione dall'età serviana alla prima età imperiale*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 113.2, 2001, 565 ss.

²⁵ S. NORTHWOOD, *'Census' and 'tributum'*, in L. DE LIGT, S. NORTH-

nuti delle dichiarazioni che i soggetti censiti erano tenuti ad effettuare, sugli accorgimenti previsti al fine di garantirne l'affidabilità e sugli strumenti a disposizione dei *censores* per sanzionare attestazioni mendaci e reticenti. Gli esiti dell'indagine si pongono all'interno di un filone di ricerca prodigo di spunti benché non inedito, per essere stato autorevolmente alimentato già alcuni anni prima da Nicolet²⁶.

Altrove, l'indagine investe le applicazioni che il *census* conobbe in determinati segmenti temporali²⁷ o realtà locali²⁸.

Frequentati dagli studiosi sono pure i temi dell'efficacia probatoria accordata alle risultanze delle operazioni di censo, specie in relazione agli *status* personali²⁹, e lo studio delle cifre tramandate dagli autori antichi come risultato dei censimenti, quale ausilio per la definizione della cittadinanza romana in termini demografici³⁰.

WOOD (a cura di), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 B.C.-A.D. 14*, Leiden-Boston, 2008, 257 ss.

²⁶ Cfr. C. NICOLET, 'Tributum'. *Recherches sur la fiscalité directe sous la republique romaine*, Bonn, 1976, 27 ss.

²⁷ Cfr. ad es., T.P. WISEMAN, *The Census in the First Century B.C.*, in *Journal of Roman Studies*, 59.1/2, 1969, 59 ss.; E. LO CASCIO, *La professione della 'Tabula Heracleensis' e le procedure del 'census' in età cesariana*, in *Athenaeum*, 78, 1990, 287 ss.; A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, in *Mètis: Anthropologie des mondes grecs anciens*, 9-10, 1994, 129 ss.

²⁸ R.S. BAGNALL, B.W. FRIER, *The Demography of Roman Egypt*, Cambridge, 2010.

²⁹ J.F. GARDNER, *Proofs of Status in the Roman World*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 33, 1986, 1 ss.; G. POLO, *Finalidad probatoria de la 'professio censualis'*, in *Revista Internacional de Derecho Romano*, Abril 2012, 117 ss.

³⁰ P. CASTIGLIONI, *Della popolazione di Roma: dalle origini ai nos-*

Pur producendosi in trattazioni di ampio respiro, la storiografia contemporanea ha prevalentemente orientato le proprie ricerche verso le vicende connesse all'istituzione del *census* a Roma e alla sua associazione al *regimen morum*, lasciando in penombra le problematiche che si collocano fuori da tali frangenti.

Inquadrare specifici segmenti dell'evoluzione di un istituto può risultare appagante sul piano epistemologico quando si vogliono esaltare taluni aspetti della sua disciplina o particolari ambiti di applicazione. Un simile approccio può rivelarsi però nocivo per le prospettive di ricerca laddove, come in queste pagine, lo scopo perseguito sia quello di isolare i meccanismi di funzionamento e le finalità complessive di una procedura: un determinato stadio di sviluppo del fenomeno, per quanto esprima il culmine delle sue potenzialità, non può mai dirsi rappresentativo anche delle altre declinazioni storiche conosciute dal medesimo.

Il problema delle origini del *census* sembra quindi me-

tri tempi, Roma, 1878; K.J. BELOCH, *La popolazione del mondo greco-romano*, trad. it. a cura di V. Pareto, Milano, 1909; T. FRANK, *Roman census statistics from 225 to 28 BC*, F.C. BOURNE, *The Roman Republican Census and Census Statistics*, in *The Classical Weekly*, 45.9, 1952, 129 ss.; P.A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford, 1971; E. LO CASCIO, *The size of the Roman population: Beloch and the meaning of the Augustan census figures*, in *The Journal of Roman Studies*, 84, 1994, 23 ss.; ID., *La dinamica della popolazione in Italia da Augusto al III secolo*, in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, Roma, 1994, 91 ss.; ID., *Popolazione e risorse nel mondo antico*, in V. CASTRONOVO (a cura di), *Storia dell'economia mondiale, I. Dall'antichità al medioevo*, Roma-Bari, 1996, 275 ss.; W. SCHEIDEL (a cura di), *Debating Roman Demography*, Leiden-Boston-Köln, 2001; L. DE LIGHT, S. NORTHWOOD (a cura di), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 14*, Leiden-Boston, 2008.

ritevole di una rivisitazione che, superando la rigidità di alcune disamine svolte in argomento, comunque pregevoli, sottoponga a più compiuta verifica la valenza dimostrativa dei principali assunti formulati in sede di inquadramento della materia.

In tali termini il trattamento riservato alla ricostruzione delle origini dell'istituto appare poco soddisfacente.

L'indagine storica non ha mancato di saggiare l'affidabilità del racconto tradizionale che identifica in Servio Tullio il promotore del primo censimento a Roma. Nel far ciò, ha cercato di determinare se ed in quale misura la narrazione potesse trovarsi inquinata dall'anticipazione di eventi. La ricerca di riscontri, tuttavia, si è spinta solo a vagliare l'eventualità che l'introduzione del *census* nell'esperienza romana fosse intervenuta in un'epoca più recente di quanto gli autori antichi lascino intendere.

Alcun ruolo nella riflessione è stato accordato all'organizzazione della città prima della monarchia etrusca, malgrado la sua ricostruzione potesse tornare utile per comprendere quali furono le condizioni sociopolitiche ed istituzionali che resero possibile e addirittura necessario censire i romani.

Sotto altro profilo, la correlazione tra il censimento e la magistratura dei *censores* sembra argomentata in termini tanto insistenti da poter indurre il lettore meno accorto ad equivocare il rapporto tra i due termini. L'impressione che viene consegnata è quella di un *census* che dipende, in sé, dall'esistenza dei magistrati che dovevano preoccuparsene mentre le attestazioni antiche militano in senso decisamente contrario: la ricognizione delle persone e dei beni rappresenta una pratica che precede, accompagna e segue il segmento temporale di funzionamento della *censura* a Roma.

La dispercezione appena denunciata può forse spiegare le ragioni per le quali al censimento nell'età del principato e del dominato, non più gestito dai *censores*, sia stata

riservata immeritadamente scarsa considerazione, quasi che il fenomeno avesse perso qualunque valenza.

Ugualmente meritevole di integrazione appare l'analisi fin qui condotta sulle finalità delle procedure censuarie.

Costituisce acquisizione pacifica in letteratura quella secondo la quale il consistente impiego di risorse umane e materiali richiesto per l'effettuazione del censimento fosse giustificato dalla necessità di far fronte ad esigenze ineludibili per il governo della città e dei territori sottoposti al controllo romano, quali la costituzione della forza armata, la realizzazione del prelievo fiscale, la definizione di una gerarchia socio-politica all'interno della compagine cittadina.

Ciascuna delle finalità elencate, come è intuibile, poté imporsi all'attenzione solo quando la configurazione della società e delle istituzioni lo consentirono, il che non necessariamente avvenne per tutte contemporaneamente. Può stimarsi quindi proficuo, quando si approcci il tema, guardare alle funzioni del *census* rifuggendo da visuali monodimensionali in favore di un approccio diacronico e multifocale, che collochi ciascun elemento del quadro nell'esatto contesto di cui fu espressione. Solo in questo modo le procedure attenzionate potranno essere valutate per il loro effettivo valore storico e ciascuno degli obiettivi perseguiti osservato nel reciproco relazionarsi con gli altri.

Vi è poi da considerare che la prospettiva attraverso la quale si limita ad esercizio, fisco ed ordinamento politico cittadino i termini di riferimento dei risultati del *census* resta eccessivamente modellata sullo stato di sviluppo che Roma conobbe poco prima che si verificasse il collasso delle istituzioni repubblicane, le stesse che la *nobilitas* patrizio-plebea, venuta in auge dopo il compromesso licinio-sestio del 367 a.C., aveva posto al centro della «più straordinaria e duratura "storia di successo" del mondo antico»³¹.

³¹ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione di un ordinamento giuridico*, Bologna, 2009, 119.

Le trasformazioni economiche successive, notoriamente, frantumarono la politica e le sue istituzioni, travolgendo equilibri di potere consolidati. Lo sfruttamento del grande latifondo schiavile, con l'innesto di produzioni massicce e intensive, condannò all'estinzione il ceto medio e piccolo che aveva dato slancio all'economia agricola e costituito il nerbo dell'esercito di Roma. Il vantaggio derivato dai commerci su larga scala, favoriti dalle conquiste belliche, avrebbe fornito i presupposti per quella mondializzazione poi materializzatasi nei primi due secoli dell'era cristiana³².

In questa dimensione inedita, il *census* non scomparve ma subì una riorganizzazione e alle funzioni più lungamente studiate sembrò affiancarne una nuova, legata alla conservazione dell'unità complessiva dell'impero e parametrata ad un modello di controllo del territorio in cui le sollecitazioni tra centro e periferia non si propagavano più in modo unidirezionale ma si facevano biunivoche.

È lungo le direttrici illustrate che si tenterà quindi di offrire un nuovo percorso di lettura del fenomeno.

³² In questi termini O. LICANDRO, *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la postmodernità*, in *Revista juridica da FA7*, 17.1, 2020, 167.